



2.6.2021

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del luglio 2020¹ ha dipinto un quadro di un panorama delle minacce alla sicurezza in rapida evoluzione in tutta l'Unione e ha fissato vari interventi per preparare al futuro la politica dell'Unione in materia di sicurezza, affrontare le minacce in evoluzione e costruire un forte ecosistema europeo della sicurezza. Un asse portante della strategia è il rafforzamento previsto del mandato di Europol, che rientra in un pacchetto di misure presentato dalla Commissione nel dicembre 2020 allo scopo di rafforzare la risposta dell'UE al terrorismo, compresa una proposta che modifica il regolamento sul sistema d'informazione Schengen (SIS)² per permettere a Europol di inserire dati in tale sistema.

La proposta amplia l'attuale mandato di Europol, tra le altre cose, per permettere all'agenzia di cooperare efficacemente con le parti private e sostenere le indagini degli Stati membri con serie di dati ampie e complesse, per rafforzare il suo ruolo nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e per migliorare la cooperazione con la Procura europea. Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta e ritiene che Europol debba essere dotato di strumenti adeguati per affrontare un panorama della sicurezza in rapida evoluzione e fornire un sostegno ottimale agli Stati membri.

In linea con il suo ruolo di relatore permanente per le agenzie decentralizzate in seno alla commissione per i bilanci, il relatore si concentra in particolare sulle disposizioni finanziarie, le norme in materia di governance e le disposizioni relative alla rendicontazione e alla valutazione per garantire un adeguato controllo parlamentare. Pertanto si concentra sulla valutazione della conformità delle disposizioni contenute nella proposta della Commissione ai seguenti documenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo parlamentare sulle agenzie decentrate (relazione Schoepflin)³;
- dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, e l'orientamento comune⁴;
- regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

Inoltre esamina la proposta alla luce della relazione speciale della Corte dei conti europea sul futuro delle agenzie dell'UE⁶ e dello studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali dal titolo "EU agencies and conflicts of interest" (Agenzie dell'UE e

¹ [COM/2020/605 final](#)

² [COM\(2020\) 791 final](#)

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html

⁴ [joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf](#)

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

⁶ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_IT.pdf

conflitti di interessi)⁷.

In generale il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione sotto i summenzionati aspetti. Propone tuttavia alcuni emendamenti per allineare il regolamento Europol al regolamento delegato della Commissione che disciplina le agenzie decentrate per quanto riguarda il requisito di elaborare un documento unico di programmazione che contenga una programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali. Chiarifica inoltre le disposizioni concepite per evitare i conflitti di interessi, persino quelli percepiti, in relazione al ruolo proposto per Europol nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di ricerca. Infine introduce alcune modifiche volte a rafforzare il controllo parlamentare e le disposizioni che disciplinano la valutazione e la rendicontazione.

Incidenza finanziaria della proposta

Il rafforzamento proposto del mandato di Europol necessiterebbe di ulteriori stanziamenti di impegno e di pagamento, per un valore di 178 milioni di EUR a titolo della rubrica 5 e 8,5 milioni di EUR a titolo della rubrica 7. La scheda finanziaria legislativa chiarisce che "l'incidenza sul bilancio delle risorse finanziarie supplementari per Europol sarà controbilanciata da una riduzione compensativa della spesa programmata nell'ambito della rubrica 4". Inoltre la programmazione finanziaria della Commissione specifica che Europol riceverà un rafforzamento di bilancio dal Fondo per la gestione integrata delle frontiere - Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

Il relatore osserva che il Fondo per la gestione integrata delle frontiere - Strumento per la gestione delle frontiere e i visti beneficia di un'integrazione di 1 miliardo di EUR mediante un adeguamento specifico per programma concordato durante i negoziati sul QFP, il che è un segnale dell'esplicita volontà politica di rafforzare lo strumento. Inoltre i compiti aggiuntivi assegnati a Europol a norma della proposta non sono compiti che sarebbero altrimenti eseguiti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere - Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Pertanto il relatore deplora che la proposta, presentata immediatamente dopo il raggiungimento di un accordo politico sul QFP, implichi di fatto una riduzione della dotazione finanziaria appena concordata per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere - Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

A tale proposito rammenta che, a norma del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020⁸, la scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultimo triloquio e approvata formalmente dal legislatore ed è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo triloquio in materia di bilancio al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

⁷ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU\(2020\)621934_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf)

⁸ [G.U. L 433I del 22.12.2020, pag. 28.](#)

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione. I criminali e i terroristi sfruttano i vantaggi derivanti dalla trasformazione digitale e dalle nuove tecnologie, compresa l'interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale. A questo si è aggiunta la crisi della COVID-19: i criminali hanno rapidamente sfruttato la situazione adattando le loro modalità operative o sviluppando nuove attività criminali. Il terrorismo resta una minaccia significativa per la libertà e lo stile di vita dell'Unione e dei suoi cittadini.

Emendamento

(2) Il panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione. I criminali e i terroristi sfruttano i vantaggi derivanti dalla trasformazione digitale e dalle nuove tecnologie, compresa l'interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale. A questo si è aggiunta la crisi della COVID-19: i criminali hanno rapidamente sfruttato la situazione adattando le loro modalità operative o sviluppando nuove attività criminali ***che strumentalizzano e sfruttano i debiti e la mancanza di reddito causati dalla crisi della COVID-19. La ripresa economica dell'Unione dipende in ampia misura dalla sua capacità di prevenire ed eliminare la criminalità finanziaria.*** Il terrorismo resta una minaccia significativa per la libertà e lo stile di vita dell'Unione e dei suoi cittadini.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'Europa è esposta alle crescenti minacce di organizzazioni criminali e al rischio di attentati terroristici: un'efficace risposta a livello di autorità di contrasto deve quindi comportare la disponibilità di unità speciali d'intervento interoperative, bene addestrate e specializzate nel controllo delle situazioni di crisi. Nell'Unione, le unità di contrasto degli Stati membri cooperano sulla base della decisione 2008/617/GAI del Consiglio⁵³.

Emendamento

(4) L'Europa è esposta alle crescenti minacce di organizzazioni criminali e al rischio di attentati terroristici: un'efficace risposta a livello di autorità di contrasto deve quindi comportare la disponibilità di unità speciali d'intervento interoperative, bene addestrate e specializzate nel controllo delle situazioni di crisi. ***L'operatività degli strumenti di indagine disponibili all'interno del quadro giuridico dell'Unione è particolarmente***

Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno a queste unità speciali d'intervento, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario.

necessaria in ragione della mobilitazione senza precedenti di importi molto più elevati di risorse finanziarie nell'ambito di Next Generation EU. Nell'Unione, le unità di contrasto degli Stati membri cooperano sulla base della decisione 2008/617/GAI del Consiglio⁵³. Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno a queste unità speciali d'intervento, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario.

⁵³ Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008).

⁵³ Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Recentemente gli attacchi informatici su larga scala hanno preso di mira soggetti sia pubblici che privati, in molte giurisdizioni dell'Unione e anche al di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La criminalità informatica e la sicurezza informatica non possono essere separate in un ambiente interconnesso. La prevenzione, l'indagine e l'azione penale rispetto alle attività in questione sono sostenute dal coordinamento e dalla cooperazione fra gli interlocutori rilevanti, comprese l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ("autorità NIS") quali definite dalla direttiva (UE) 2016/1148⁵⁴, le autorità di contrasto e le parti private. Per garantire una cooperazione efficace tra tutti gli interlocutori rilevanti a livello dell'Unione e a livello nazionale sugli

Emendamento

(5) Recentemente gli attacchi informatici su larga scala, **compresi quelli provenienti da paesi terzi**, hanno preso di mira soggetti sia pubblici che privati, in molte giurisdizioni dell'Unione e anche al di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La criminalità informatica e la sicurezza informatica non possono essere separate in un ambiente interconnesso. La prevenzione, l'indagine e l'azione penale rispetto alle attività in questione sono sostenute dal coordinamento e dalla cooperazione fra gli interlocutori rilevanti, comprese l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ("autorità NIS") quali definite dalla direttiva (UE) 2016/1148⁵⁴, le autorità di contrasto e le parti private. Per garantire una cooperazione efficace tra tutti gli interlocutori rilevanti a livello

attacchi informatici e sulle minacce alla sicurezza, Europol dovrebbe cooperare con l'ENISA attraverso scambi di informazioni e fornendo supporto analitico.

dell'Unione e a livello nazionale sugli attacchi informatici e sulle minacce alla sicurezza, Europol dovrebbe cooperare con l'ENISA attraverso scambi di informazioni e fornendo supporto analitico.

⁵⁴ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

⁵⁴ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I criminali ad alto rischio svolgono un ruolo di comando nelle reti criminali e rappresentano un rischio elevato di criminalità grave per la sicurezza interna dell'Unione. Per contrastare i gruppi criminali organizzati ad alto rischio e i loro leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli Stati membri a concentrare la loro risposta investigativa sull'identificazione di tali persone, delle loro attività criminali e dei membri delle loro reti criminali.

Emendamento

(6) I criminali ad alto rischio svolgono un ruolo di comando nelle reti criminali e rappresentano un rischio elevato di criminalità grave per la sicurezza interna dell'Unione. Per contrastare i gruppi criminali organizzati ad alto rischio e i loro leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli Stati membri a concentrare la loro risposta investigativa sull'identificazione di tali persone, delle loro attività criminali e ***risorse finanziarie e dei membri delle loro reti criminali, così come sull'identificazione delle persone appartenenti a istituzioni politiche e finanziarie nazionali che sono coinvolte nei reati attraverso sistemi di corruzione. Europol dovrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nel recupero dei proventi di reato, affinché siano successivamente integrati nei fondi pubblici.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Affinché i finanziamenti dell'UE alla ricerca sulla sicurezza possano sviluppare le loro piene potenzialità e possano rispondere alle necessità delle attività di contrasto, Europol dovrebbe assistere la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per i propri obiettivi. ***Quando assiste la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione di un programma quadro dell'Unione, Europol non dovrebbe ricevere finanziamenti dal programma in questione secondo il principio del conflitto di interessi.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Europol fornisce competenze specializzate per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Su richiesta di uno Stato membro, Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno operativo sul campo, in operazioni e indagini, alle autorità di contrasto di tale Stato membro, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni e fornendo sostegno di polizia scientifica e tecnico nelle operazioni e nelle indagini, anche nel contesto di squadre investigative comuni. Su richiesta di uno Stato membro, Europol dovrebbe essere autorizzata ad essere presente all'atto dell'adozione di misure investigative in tale Stato membro e di assisterlo nell'adozione di tali misure. Il personale di Europol non dovrebbe avere il

Emendamento

(11) Affinché i finanziamenti dell'UE alla ricerca sulla sicurezza possano sviluppare le loro piene potenzialità e possano rispondere alle necessità delle attività di contrasto, Europol dovrebbe assistere la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per i propri obiettivi. ***Al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, Europol non dovrebbe ricevere finanziamenti dai programmi quadro dell'Unione nella cui elaborazione o nella cui attuazione ha svolto un ruolo attivo.***

Emendamento

(13) Europol fornisce competenze specializzate per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Su richiesta di uno Stato membro, Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno operativo sul campo, in operazioni e indagini, alle autorità di contrasto di tale Stato membro, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni e fornendo sostegno di polizia scientifica e tecnico nelle operazioni e nelle indagini, anche nel contesto di squadre investigative comuni, ***così come nel recupero dei beni.*** Su richiesta di uno Stato membro, Europol dovrebbe essere autorizzata ad essere presente all'atto dell'adozione di misure investigative in tale Stato membro e di assisterlo nell'adozione di tali misure. Il

potere di eseguire misure investigative.

personale di Europol non dovrebbe avere il potere di eseguire misure investigative.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Uno degli obiettivi di Europol è sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. Per rafforzare tale sostegno, Europol dovrebbe poter chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale su una forma di criminalità che leda un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione anche se la forma di criminalità in questione non ha carattere transfrontaliero. Europol dovrebbe informare Eurojust di tali richieste.

Emendamento

(14) Uno degli obiettivi di Europol è sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. Per rafforzare tale sostegno, Europol dovrebbe poter chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale su una forma di criminalità che leda un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione anche se la forma di criminalità in questione non ha carattere transfrontaliero. Europol dovrebbe informare Eurojust **e la Procura europea** di tali richieste.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Dato che Internet non ha frontiere, i servizi in questione possono spesso venir forniti da qualsiasi parte del mondo. Il risultato è che le vittime, gli autori dei reati, l'infrastruttura digitale in cui sono conservati i dati personali e il fornitore di servizi possono tutti essere soggetti a giurisdizioni nazionali diverse, nell'Unione o al di fuori di essa. Le parti private possono quindi essere in possesso di serie di dati rilevanti ai fini delle attività di contrasto che contengono dati personali con collegamenti a più giurisdizioni, così come dati personali che non possono

Emendamento

(27) Dato che Internet non ha frontiere, i servizi in questione possono spesso venir forniti da qualsiasi parte del mondo. Il risultato è che le vittime, gli autori dei reati, l'infrastruttura digitale in cui sono conservati i dati personali e il fornitore di servizi possono tutti essere soggetti a giurisdizioni nazionali diverse, nell'Unione o al di fuori di essa. Le parti private possono quindi essere in possesso di serie di dati rilevanti ai fini delle attività di contrasto che contengono dati personali con collegamenti a più giurisdizioni, così come dati personali che non possono

facilmente essere attribuiti a una giurisdizione specifica. Per le autorità nazionali è difficile analizzare efficacemente, con soluzioni a livello nazionale, tali serie di dati multigiurisdizionali o non attribuibili. Quando le parti private decidono di condividere in modo lecito e volontario i dati in loro possesso con le autorità di contrasto, non dispongono di un punto di contatto unico con cui poter scambiare tali serie di dati a livello dell'Unione. Le parti private, inoltre, incontrano difficoltà quando ricevono molteplici richieste dalle autorità di contrasto di diversi paesi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Dotare Europol di strumenti e capacità supplementari significa rafforzare il controllo democratico e l'obbligo di rendicontabilità dell'Agenzia. Il controllo parlamentare congiunto costituisce un elemento importante del monitoraggio politico delle attività di Europol. Per consentire un efficace monitoraggio politico delle modalità d'applicazione, da parte di Europol, degli strumenti e delle capacità supplementari, l'Agenzia dovrebbe fornire ogni anno al gruppo di controllo parlamentare congiunto delle informazioni sull'uso di tali strumenti e capacità supplementari e sui relativi risultati.

facilmente essere attribuiti a una giurisdizione specifica. Per le autorità nazionali è difficile analizzare efficacemente, con soluzioni a livello nazionale, tali serie di dati multigiurisdizionali o non attribuibili. ***Europol dovrebbe disporre di misure volte ad agevolare la cooperazione delle parti private, anche per quanto concerne la condivisione di informazioni.*** Quando le parti private decidono di condividere in modo lecito e volontario i dati in loro possesso con le autorità di contrasto, non dispongono di un punto di contatto unico con cui poter scambiare tali serie di dati a livello dell'Unione. Le parti private, inoltre, incontrano difficoltà quando ricevono molteplici richieste dalle autorità di contrasto di diversi paesi.

Emendamento

(40) Dotare Europol di strumenti e capacità supplementari significa rafforzare il controllo democratico, ***la trasparenza e*** l'obbligo di rendicontabilità dell'Agenzia. Il controllo parlamentare congiunto costituisce un elemento importante del monitoraggio politico delle attività di Europol. Per consentire un efficace monitoraggio politico delle modalità d'applicazione, da parte di Europol, degli strumenti e delle capacità supplementari, l'Agenzia dovrebbe fornire ogni anno al gruppo di controllo parlamentare congiunto delle informazioni sull'uso di tali strumenti e capacità supplementari e sui relativi risultati. ***Le attività di ricerca e innovazione in programma dovrebbero essere indicate nel documento unico di programmazione che contiene la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol ed essere trasmesse al gruppo di controllo***

parlamentare congiunto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) È necessario che Europol sia dotata di risorse umane e finanziarie supplementari affinché possa adempiere ai nuovi obiettivi, ai compiti e alle responsabilità ad essa affidati dal presente regolamento. Gli stanziamenti necessari dovrebbero provenire esclusivamente da margini non assegnati nei limiti dei massimali delle pertinenti rubriche del QFP o dalla mobilitazione dei pertinenti strumenti speciali del QFP. L'importo definitivo dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite la procedura annuale di bilancio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) I servizi di Europol apportano un valore aggiunto agli Stati membri e ai paesi terzi, compresi gli Stati membri che non partecipano alle misure ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri e i paesi terzi possono contribuire al bilancio di Europol sulla base di accordi distinti. Europol dovrebbe pertanto poter ricevere contributi dagli Stati membri e dai paesi terzi sulla base di accordi finanziari nell'ambito dei suoi

(41) I servizi di Europol apportano un valore aggiunto agli Stati membri e ai paesi terzi, compresi gli Stati membri che non partecipano alle misure ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri e i paesi terzi possono contribuire al bilancio di Europol sulla base di accordi distinti. Europol dovrebbe pertanto poter ricevere contributi dagli Stati membri e dai paesi terzi sulla base di accordi finanziari nell'ambito dei suoi obiettivi e dei suoi compiti. **Tali contributi**

obiettivi e dei suoi compiti.

finanziari dovrebbero essere inseriti nel bilancio di Europol come entrate esterne con destinazione specifica. Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità, l'importo, l'origine e lo scopo di tali contributi dovrebbero essere inclusi nei conti annuali e nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio di Europol.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Poiché l'obiettivo del presente regolamento - vale a dire sostenere e potenziare l'azione dei servizi di contrasto degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per il carattere transfrontaliero delle forme gravi di criminalità e del terrorismo e per la necessità di una risposta coordinata alle connesse minacce alla sicurezza, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(42) Poiché l'obiettivo del presente regolamento - vale a dire sostenere e potenziare l'azione dei servizi di contrasto degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, ***tra cui la commercializzazione online illecita di prodotti farmaceutici legati alla pandemia di COVID-19, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, droga e petrolio, i reati ambientali e la criminalità informatica*** - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per il carattere transfrontaliero delle forme gravi di criminalità e del terrorismo e per la necessità di una risposta coordinata alle connesse minacce alla sicurezza, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"Europol fornisce inoltre analisi delle valutazioni della minaccia per aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi.";

Emendamento

"Europol fornisce inoltre analisi delle valutazioni della minaccia, **compresa l'analisi di qualsiasi potenziale impatto finanziario**, per aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi.";

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 4 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Europol assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 3. **Quando assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi** quadro dell'Unione, Europol non riceve finanziamenti dal programma in questione.

Emendamento

4 bis. Europol assiste la Commissione nell'individuazione dei principali temi di ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 3. **Se svolge un ruolo attivo** nell'elaborazione e attuazione **di un programma** quadro dell'Unione, Europol non riceve finanziamenti dal programma in questione. **Europol adotta tutte le misure necessarie per evitare i conflitti di interessi.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

"a) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 12, un documento contenente la programmazione pluriennale di Europol e il programma di lavoro annuale di Europol per l'anno successivo;

Emendamento

(4 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 12, un documento **unico di programmazione, a norma dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione^{1 bis} e dei relativi orientamenti della Commissione sul documento unico di programmazione**, contenente la programmazione pluriennale di Europol e il programma di lavoro annuale di Europol per l'anno successivo;

^{1bis} Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione

Emendamento

(4 ter) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento **unico di programmazione** contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto

pluriennale, previa consultazione del gruppo di controllo parlamentare congiunto. Il consiglio di amministrazione trasmette *tale* documento al Consiglio, alla Commissione e al gruppo di controllo parlamentare congiunto.

riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del gruppo di controllo parlamentare congiunto. ***Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal gruppo di controllo parlamentare congiunto.*** Il consiglio di amministrazione trasmette *il* documento ***unico di programmazione definitivo*** al Consiglio, alla Commissione e al gruppo di controllo parlamentare congiunto.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

2. La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Emendamento

(4 quater) all'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ***e le sue attività di ricerca e innovazione in programma.***";

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera d

Testo in vigore

d) elaborare ***i progetti*** di programmazione pluriennale e ***di*** programmi di lavoro annuali e ***presentarli*** al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;

Emendamento

19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se durante il trattamento delle informazioni in relazione a una singola indagine o a un progetto specifico identifica informazioni che riguardano una possibile attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, Europol le trasmette all'OLAF di propria iniziativa e senza indebito ritardo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 26 – paragrafo 6 ter

Testo della Commissione

6 ter. L'infrastruttura di Europol può essere utilizzata per gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private conformemente al diritto nazionale degli Stati membri. Qualora gli Stati membri utilizzino tale infrastruttura per scambiare dati personali relativi a forme di criminalità che esulano

Emendamento

(4 quinquies) all'articolo 16, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) elaborare *il progetto* di *documento unico di programmazione contenente la* programmazione pluriennale e *i* programmi di lavoro annuali e *presentarlo*** al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;"**

Emendamento

8. Se durante il trattamento delle informazioni in relazione a una singola indagine o a un progetto specifico identifica informazioni che riguardano una possibile attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, Europol le trasmette ***all'EPPO e*** all'OLAF di propria iniziativa e senza indebito ritardo.

Emendamento

6 ter. L'infrastruttura di Europol può essere utilizzata per gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti private conformemente al diritto nazionale degli Stati membri. Qualora gli Stati membri utilizzino tale infrastruttura per scambiare dati personali relativi a forme di criminalità che esulano

dall'ambito degli obiettivi di Europol, Europol non ha accesso a tali dati.

dall'ambito degli obiettivi di Europol, Europol non ha accesso a tali dati. *Al fine di individuare i possibili rischi per la sicurezza derivanti dall'apertura della sua infrastruttura ai fini dell'utilizzo da parte di privati, Europol effettua una valutazione e, se del caso, attua adeguate misure preventive e di attenuazione.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 37 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha formulato richieste di follow-up a parti private o richieste di propria iniziativa agli Stati membri di stabilimento per la trasmissione di dati personali a norma dell'articolo 26, **compresi esempi specifici di casi** che dimostrano il motivo per cui tali richieste fossero necessarie a Europol per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti;

Emendamento

f) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha formulato richieste di follow-up a parti private o richieste di propria iniziativa agli Stati membri di stabilimento per la trasmissione di dati personali a norma dell'articolo 26, **comprese informazioni specifiche** che dimostrano il motivo per cui tali richieste fossero necessarie a Europol per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 37 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali di interessati che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all'allegato II per sostenere gli Stati membri in un'indagine penale specifica conformemente all'articolo 18 bis,

Emendamento

g) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha dovuto trattare dati personali di interessati che non rientrano nelle categorie di interessati di cui all'allegato II per sostenere gli Stati membri in un'indagine penale specifica conformemente all'articolo 18 bis,

compresi esempi di tali casi che dimostrano il motivo per cui il trattamento dei dati fosse necessario;

comprese informazioni specifiche che dimostrano il motivo per cui il trattamento dei dati fosse necessario;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 37 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

h) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha inserito segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), e sul numero di riscontri positivi generati da tali segnalazioni, *compresi esempi specifici di casi* che dimostrano il motivo per cui tali segnalazioni fossero necessarie a Europol per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti;

Emendamento

h) informazioni annuali sul numero di casi in cui Europol ha inserito segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), e sul numero di riscontri positivi generati da tali segnalazioni, *comprese informazioni specifiche* che dimostrano il motivo per cui tali segnalazioni fossero necessarie a Europol per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi compiti;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di convenzioni di sovvenzione ai sensi delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 61 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione. *I contributi possono provenire* da paesi con cui *Europol* o l'Unione ha concluso un accordo che prevede contributi finanziari *a Europol* nell'ambito degli obiettivi e dei compiti di Europol. L'importo del

Emendamento

4. Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di convenzioni di sovvenzione ai sensi delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 61 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione. *Europol può ricevere contributi* da paesi con cui *l'agenzia stessa* o l'Unione ha concluso un accordo che prevede contributi finanziari nell'ambito degli obiettivi e dei compiti di Europol. L'importo del

contributo è determinato nel rispettivo accordo.";

contributo è determinato nel rispettivo accordo. *L'importo, l'origine e lo scopo di tali contributi sono inclusi nei conti annuali di Europol e sono chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 60, paragrafo 2."*;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 58 – paragrafo 9

Testo in vigore

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) n. **1271/2013**.

Emendamento

(38 bis) *all'articolo 58, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) n. **2019/715**."

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 60 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l'anno N ai sensi dell'articolo **148** del regolamento (UE, Euratom) n. **966/2012** del Parlamento

Emendamento

(38 ter) *l'articolo 60 è così modificato:*

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l'anno N ai sensi dell'articolo **246** del regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento

europeo e del Consiglio [25], il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

²⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

europeo e del Consiglio²⁵, il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione."

²⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 60 – paragrafo 9

Testo in vigore

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 39 – lettera b

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 61 – paragrafo 2

Emendamento

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 2019/715, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.";

Testo della Commissione

2. Europol può assegnare sovvenzioni connesse al conseguimento dei suoi obiettivi e allo svolgimento dei suoi compiti di cui **agli articoli 3 e 4.**";

Emendamento

2. Europol può assegnare sovvenzioni connesse al conseguimento dei suoi obiettivi **di cui all'articolo 3** e allo svolgimento dei suoi compiti di cui **all'articolo 4.**";

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 39 – lettera b

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento di attività che rientrano **nei** suoi obiettivi e compiti.";

Emendamento

3. Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento di attività che rientrano **nell'ambito dei** suoi obiettivi e compiti.";

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 41

Regolamento (UE) 2016/794

Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta i vantaggi operativi dell'attuazione delle competenze di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 5 bis, all'articolo 18 bis, all'articolo 26 e all'articolo 26 bis per quanto riguarda gli obiettivi di Europol. La relazione esamina l'impatto di tali competenze sui diritti e sulle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Emendamento

3. Entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta i vantaggi operativi dell'attuazione delle competenze di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 5 bis, all'articolo 18 bis, all'articolo 26 e all'articolo 26 bis per quanto riguarda gli obiettivi di Europol. La relazione esamina l'impatto di tali competenze sui diritti e sulle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea.

europea. *Fornisce inoltre un'analisi dei costi-benefici della proroga del mandato di Europol.*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno delle indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione
Riferimenti	COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 8.2.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 8.2.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 14.1.2021
Esame in commissione	12.4.2021
Approvazione	31.5.2021
Esito della votazione finale	+: 40 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrourou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

40	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, H��l��ne Laporte
NI	Mario Furore
PPE	Lefteris Christoforou, Jos�� Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Val��rie Hayer, Moritz K��rner, Nicolae Ştef��nu��, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedro��, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero Hein��luoma, Pierre Larrourou, Victor Negrescu, Nils U��akovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

1	-
NI	Ioannis Lagos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti